

ALCUNE QUESTIONI IN MATERIA DI INTERVENTO NELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA(*)

L'attenzione, generalmente dedicata dalla dottrina a questo delicato settore, ha carattere quasi esclusivamente dogmatico. Peraltro i risultati raggiunti non sono ancora soddisfacenti⁽¹⁾.

Scarso è poi l'interesse per la problematica, che si annuncia quanto mai ricca a causa della imperfetta disciplina.

(*) Da «Rivista di diritto processuale», 1960, I, pp. 54 ss.

(¹) Per avere una idea basti la discussione non risulta sul tipo di azione cui sia riconducibile l'intervento di chi non è munito di titolo esecutivo. Per la costruzione di una mera azione satisfattiva distinta da quella espropriativa: REDENTI, *Profili pratici del processo civile*, Milano, 1958, p. 618; *Dir. proc. civ.*, Milano, 1949, II, 2, p. 63, n. 216; GARBAGNATI, *Concorso dei creditori*, Milano, 1938, pp. 140 ss.; ZANZUCCHI, *Dir. proc. civ.*, Milano, 1947, I, p. 163; ANDRIOLI, *Il concorso dei creditori nella esecuzione singolare*, Roma, 1937, nn. 4 ss. *Contra*: CARNELUTTI, *Lezioni di dir. proc. civ.*, Padova, 1931, vol. VII, p. 64. LIEBMAN discorre in una azione di cognizione per procurarsi un titolo esecutivo in forma speciale: *Le opposizioni di merito nel processo d'esecuzione*, Roma 1936, p. 203, n. 109. Sulla stessa strada: COSTA, *L'intervento in causa*, Torino, 1953, p. 342.

Che non sia configurabile nell'intervenuto un'azione satisfattiva mera, se privo di titolo esecutivo, mi pare discendere da due considerazioni: a) egli può chiedere la assegnazione del compendio, anche senza soddisfarsi del credito (ove il prezzo basti solo per gli anteriori a lui). Comunque l'assegnazione è atto di espropriazione dei beni del debitore. Dunque non esercita solo un'azione satisfattiva; b) la istanza di distribuzione, che compete a ciascuno, è volta a espropriare il denaro, che resta del debitore (arg. ex art. 632) fino all'assegnazione ai creditori.

Quanto poi alla costruzione di un'azione di accertamento o di cognizione, per procurarsi un titolo in forma speciale, basti osservare che il nuovo codice non contempla neppure una deliberazione anticipata delle domande di intervento e quindi un provvedimento giudiziario che ne sia l'equivalente e procuri il titolo.

Il GARBAGNATI, in *Rivista trimestrale dir. e proc. civ.*, 1956, pp. 1336 ss. discorre di un'azione esecutiva concorsuale di cui sarebbero titolari anche gli intervenuti sforniti di titolo esecutivo. Il concetto di questa azione esecutiva concorsuale andrebbe approfondito.

Non è che siano mancati autori, i quali se ne siano occupati; ma l'interesse è stato per lo più frammentario.

La giurisprudenza ignora gran parte delle questioni.

Il peggio che potrà capitare sarà se il nuovo legislatore si lascerà prendere dall'ottimismo.

Queste poche righe hanno il limitato scopo di fare un'indice di alcune questioni e di proporre talune osservazioni.

1. - *Intervenuti che partecipano alla espropriazione ed intervenuti che concorrono alla sola distribuzione del ricavo* (artt. 500, 526, 564, 528, 565 c.p.c.).

Il punto più equivoco della attuale disciplina è laddove sembra che debba distinguersi tra intervenuti che parteciperebbero alla espropriazione (tempestivi) ed intervenuti che invece concorrerebbero alla sola distribuzione del ricavo (tardivi).

In verità il codice non lo dice espressamente, ma lo lascia intendere (per l'argomento *a contrariis*), laddove afferma che gli intervenuti tempestivi «partecipano alla espropriazione e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti» mentre per quelli tardivi si limita a dire che «concorrono alla distribuzione del ricavo, dopo soddisfatti il creditore pignorante e quelli intervenuti in precedenza».

A ben vedere l'argomento e contrario è piuttosto insicuro. Le norme che riguardano gli intervenuti tardivi, non enunciano che costoro partecipano solo alla distribuzione del ricavo, ma si limitano a dire che vi partecipano e si soddisfano solo dopo il pignorante e quelli intervenuti in precedenza.

Insomma fissano esclusivamente i criteri di priorità nella soddisfazione. Dal che sembra potersi dedurre che la differenza tra tempestivi e tardivi risiede nel fatto che gli uni vengono prima e gli altri dopo, nella graduatoria del riparto. Provocando e riprovando l'argomento *a contrario*, a seconda che si parta dagli artt. 500, 526 e 564 ovvero dagli artt. 528 e 565, non torna un medesimo risultato, ma ne tornano due e diversi. Taluno potrà osservare che codesta postergazione, in sede di distribuzione, spiega il perché i tardivi non partecipano alla espropriazione. Anche qui, non ci siamo. Tra gli intervenuti tardivi non è detto che tutti siano chirografari: vi possono essere i privilegiati (artt. 528, 2° comma, 566).

Questi ultimi si soddisfano in ragione dei loro diritti di prelazione anche rispetto agli intervenuti tempestivi.

Se il criterio, in base al quale si partecipa o meno alla espropriazione, fosse quello della priorità nella soddisfazione, non v'è dubbio che gli

intervenuti tardivi privilegiati dovrebbero senz'altro partecipare alla espropriazione.

A questo riguardo peraltro si noterà la disarmonia tra gli artt. 528, 2° comma, e 566 c.p.c. laddove solo nella espropriazione immobiliare è previsto che i tardivi privilegiati «se muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione». Ma questa spiegazione è, più di tutto, smentita da norme assai importanti: gli artt. 495, 496, 504 codice di rito.

Il debitore che voglia sostituire alle cose pignorate una somma di denaro, deve offrire un importo pari all'ammontare di tutti i crediti, per cui c'è intervento sia tempestivo che tardivo. La vendita forzata cessa solo quando si raggiunge un ricavo sufficiente a soddisfare tutti: tempestivi e tardivi.

Si tratta di norme che riguardano la fase espropriativa.

Come conciliare gli artt. 495, 496 e 504 colla discriminazione degli intervenuti nella partecipazione o meno alla espropriazione? Una distinzione tra creditori intervenuti, partecipi alla espropriazione e no, sarebbe stata razionalmente concepibile alle seguenti condizioni: *a)* che essa si fosse basata sul possesso o meno del titolo esecutivo, in chi interviene; *b)* che nessun potere fosse stato riservato all'interveniente, non partecipe della espropriazione. La disciplina vigente non accoglie né l'uno, né l'altro presupposto.

A mente degli artt. 500, 526, 564 codice di rito gli intervenuti tempestivi, non muniti di titolo esecutivo «partecipano alla espropriazione».

L'argomento *a contrario* accennato all'inizio, porta a concludere che gli intervenuti tardivi, anche se muniti di titolo esecutivo, non parteciperebbero alla espropriazione.

La maggior confusione regna poi a proposito dei poteri, riservati nel corso della espropriazione ai vari intervenuti.

Dagli artt. 500, 526 e 564 codice di rito si dovrebbe dedurre che solo gli intervenuti tempestivi abbiano qualche potere.

Intanto quanto alle «parti» che devono essere sentite dal giudice d'esecuzione, l'art. 485 codice di rito è quanto mai lato e comprende genericamente non solo gli intervenuti, ma anche eventualmente altri interessati.

Non v'è dubbio dunque che nelle parti da sentire siano compresi gli intervenuti tardivi.

La partecipazione degli intervenuti tardivi alla espropriazione non si limita però alla loro audizione. Essi sono dotati di poteri di iniziativa rispetto a tipici atti espropriativi.

Gli artt. 505, 538, 2° comma, 539, 552, 553, 589 c.p.c. dispongono che la domanda di assegnazione del compendio pignorato possa essere propo-

sta da qualsiasi creditore intervenuto⁽²⁾. Non v'è dubbio che la assegnazione sia un atto espropriativo. Essa può non accompagnarsi, visto dall'istante, ad un'effetto satisfattivo, come nel caso che il prezzo offerto basti a soddisfare i creditori anteriori a lui, e non il credito dell'istante.

La proroga al commissario è disposta «ad istanza di tutti i creditori intervenuti» (art. 533).

Nel caso della espropriazione immobiliare poi, la partecipazione di tutti gli intervenuti, anche quelli tardivi, ed anzi la loro facoltà di provocare atti espropriativi è affermata dagli artt. 566, 572, 592 e particolarmente dal lato tenore dell'art. 595 codice di rito.

Ma la stessa istanza di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita non è atto espropriativo?

Non è luogo a dubitare che il ricavo appartenga al debitore esecutato (od al terzo rivendicante, in caso di accertamento positivo) fino a che non sia attribuito ai creditori: arg. *ex art.* 632.

La istanza di distribuzione, che compete a tutti i creditori, è volta ad espropriare il denaro, che per quanto indisponibile è ancora del debitore. Che si possa parlare di espropriazione di denaro non è lecito dubitare: arg. *ex artt.* 520, 529, 495 codice di rito.

Non v'è dunque gran differenza tra chi chiede la assegnazione dei beni pignorati e chi chiede la assegnazione del denaro o la sua distribuzione, nel loro minimo denominatore di atti, volti ad espropriare.

A questo punto sorge spontanea la domanda, ancora a proposito degli artt. 500, 526 e 564 codice di rito: in che cosa si concreta il potere di provocare atti espropriativi, riservato all'intervenuto tempestivo, munito di titolo esecutivo?

È un mistero, a meno che per tale espressione non si intenda il potere di proporre la istanza di primo incanto e quello di estendere il pignoramento (art. 527 codice di rito).

Se avesse un altro senso, cosa significherebbe «partecipare alla espropriazione, senza poterne provocare i singoli atti»? Si tratta della espressione che riguarda gli intervenuti, tempestivi, non muniti di titolo esecutivo.

È però lecito dubitare anche della dianzi riferita interpretazione, dal momento che «il potere di provocare atti della espropriazione» è riferito dall'*ex art.* 566 cit. anche ai privilegiati, tardivamente intervenuti e muniti

(²) Il GARBAGNATI in *Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione*, Milano, 1959, pp. 63 ss. trae argomento dalla lata dizione delle norme per la proponibilità della domanda di assegnazione da parte degli intervenuti tempestivi, sforniti di titolo esecutivo. Non vedo una ragione di escludere quelli tardivi, se è vero che il tenore degli articoli citati ha riguardo genericamente a «ogni creditore»; «se nessuno dei creditori», ecc.

di titolo esecutivo. A questo punto, *de jure condendo*, è bene che il nuovo legislatore sappia prendere un partito chiaro e coerente: o ritornare agli artt. 646, 575 codice di rito 1865 o ammettere l'intervento con poteri espropriativi ai soli muniti di titolo esecutivo, in qualsiasi tempo siano intervenuti, riservando agli altri una posizione passiva. Il primo sistema mi sembra peraltro il migliore per evitare concerti fraudolenti o soddisfazioni dei soli muniti di titolo, onde privare il soddisfacimento di quelli non muniti.

2. - *Pignoramento successivo e concorso di creditori* (art. 524, 2° comma, c.p.c.).

La norma in esame contempla due ipotesi: *a*) che il pignoramento successivo colpisca anche altri beni e si compia prima della udienza *ex art.* 525, 2° comma; *b*) che colpisca anche altri beni ma si compia dopo la udienza *ex art.* 525, 2° comma *cit.* Nell'un caso la esecuzione «anche per gli altri beni» si svolge in unico processo con quello in corso. Nell'altro invece per «gli altri beni» ha luogo «separato processo».

A mio sommo avviso, la norma è inconsequente.

Non è chi non veda come coloro che pignorino gli altri beni, dopo la udienza *cit.*, godano di un trattamento immeritevole, rispetto a coloro che li pignorano prima.

Questi ultimi rendono partecipi del loro ricavo tutti i creditori, intervenuti tempestivi e tardivi (specie se privilegiati). Gli altri no, a meno che non vi siano specifici atti di intervento in questa esecuzione separata.

Quel che manca è poi la *ratio* della norma, nella scelta della udienza *ex art.* 525, 2° comma *cit.*⁽³⁾. Risiede essa in una ragione di economia processuale, onde avvenendo il pignoramento successivo prima della udienza, si possano vendere i primi ed i secondi beni in un unico concerto? La risposta è nettamente negativa.

Non è detto che il pignoramento successivo ma da unificare *ex art.* 524, 2° comma, debba avvenire molto tempo prima della udienza di comparizione delle parti: basta che avvenga prima.

Il deposito del processo verbale di pignoramento, ed *a fortiori* la comunicazione del cancelliere, può avvenire dopo che la udienza si sia già tenuta e la vendita dei primi beni pignorati sia già stata disposta. Occorre-

(³) Il FURNO, in *Rivista trimestrale diritto procedura civile*, 1957, I, p. 620 critica la scelta di una tale udienza, che comunque andrebbe presa nel suo significato atecnico. Il rilievo è esatto e suscettibile di ulteriore sviluppo, nel senso cioè di intendere per tale udienza, quella in cui è pronunciato l'ordine di vendita in ogni tipo di esecuzione, e non solo in quella presso terzi.

rà dunque una nuova istanza di vendita ed una nuova udienza per gli ulteriori beni, del resto piuttosto implicita nell'art. 493, 3° comma.

È stato peraltro osservato che la udienza si dovrà tenere nel caso che per i beni, in origine pignorati, si sia seguita la procedura sommaria *ex art. 525, 3° comma* e per gli altri no⁽⁴⁾. Né mi pare potersi convenire col D'Onofrio⁽⁵⁾ che in ogni caso abbia luogo separata esecuzione quando ci si trovi di fronte a casi del genere, perché ciò contrasta col chiaro precetto dell'art. 524, 2° comma *cit.* Ma le questioni non si fermano qui.

Intanto cosa si intenderà per «pignoramento compiuto prima o dopo la udienza»? È opportuno fare la ipotesi di un pignoramento successivo, che cominci prima della udienza ma prosegua e termini dopo di essa. Un siffatto pignoramento rientrerà nella ipotesi di cui all'art. 524, 2° e 3° comma? Od occorrerà fare riferimento ai singoli beni pignorati: ed avremo così un'intervento tempestivo o tardivo in parte? A seconda che per «compiuto» si intenda attuato o terminato, avremo un diverso ordine di conseguenze.

La più grave complicanza, a mio sommo avviso, riguarda però i rapporti cogli altri intervenuti. Abbiamo già detto che per i nuovi beni pignorati occorrerà una nuova udienza: può darsi anche che si sia ancora in tempo a rinviare quella *ex art. 525, 2° comma*.

Il discorso però non muta sostanzialmente. Consideriamo che altri creditori siano intervenuti o possano intervenire. Essi si distingueranno in tempestivi o tardivi *ex artt. 526, 564, 528, 565 codice di rito*. Abbiamo già, dunque, nella esecuzione in corso intervenuti tempestivi o tardivi: e cioè intervenuti prima o dopo la prima udienza, già tenutasi, *ex art. 525, 2° comma*. Ma è ancora a tenersi la udienza di comparizione delle parti per «gli altri beni» pignorati *ex art. 524, 2° comma cit.* Ed allora?

Avremo intervenuti che sono contemporaneamente tardivi (rispetto ai beni colpiti in origine) e tempestivi (rispetto ai nuovi beni)? La logica direbbe di sì.

Abbiamo dianzi escluso alcun valore pratico agli artt. 500, 526 e 564 e cioè alla discriminazione tra intervenuti partecipi alla espropriazione e meri concorrenti sul prezzo. Se vi fosse stato bisogno di un argomento ulteriore, esso era qui offerto.

Ognuno può vedere come, se la discriminazione fosse esatta, nel nostro caso avremmo intervenuti che contemporaneamente «partecipano alla espropriazione e se muniti di titolo esecutivo possono provocarne i singoli

(⁴) ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, III, *sub art. 524*, p. 157.

(⁵) D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1957, II, p. 90.

atti» (rispetto ai nuovi beni) e non vi partecipano, ma concorrono solo sul prezzo (rispetto ai vecchi). E ciò nel quadro di un processo esecutivo unitario per espresso disposto dell'art. 524, 2° comma cit. In che modo potrebbe risolversi il bisticcio, non è dato vedere.

Certo il problema si ripropone per la fase di riparto: ed a seconda che il ricavo si riferisca a beni pignorati in origine o dopo, i medesimi intervenuti potrebbero essere chiamati a partecipare dopo il procedente e gli altri precedenti, o alla pari. Ciò equivarrebbe a mettersi sulla strada di più riparti con diverse graduatorie all'interno del medesimo processo. A me pare che la prevalente considerazione della unità del processo debba condurre ad ammettere tutti gli intervenuti a concorrere su tutto il ricavo alla pari: ove siano intervenuti prima della udienza *ex art. 525, 2° comma* disposta per i beni, colpiti col pignoramento successivo.

Sarà infine da ammettersi la facoltà *ex art. 527 c.p.c.* a favore del pignorante successivo e nei confronti di tutti? *De jure condendo* sarà bene che il legislatore ponga solleciti rimedi, perché questioni del genere non abbiano a tormentare la procedura esecutiva.

3. - *Estensione del pignoramento e concorso dei creditori (art. 527 c.p.c.).*

La norma prevede che il pignorante alla udienza *ex art. 525, 2° comma* o con atto notificato possa indicare agli intervenuti, muniti di titolo esecutivo, altri beni cui estendere il pignoramento, e possa invitare quelli sforniti ad anticipargli le spese per la estensione: sotto pena di postergazione.

Intanto occorre dire che una norma equivalente non è riprodotta per la espropriazione immobiliare ed è a ritenersi, anche in assenza di un precetto generale, che non valga per tale tipo di esecuzione. Si tratta di una lacuna, cui rimediare *de jure condendo*.

La prima domanda, che sorge spontanea a proposito dell'art. 527, riguarda quali siano gli intervenuti, nei cui confronti sia esercitabile la predetta facoltà.

Non è luogo a dubitare che essa si appunti solo verso i tempestivi. Ma solo i chirografari od anche i privilegiati?

La norma non distingue. È però a ritenersi che essa non riguardi i privilegiati, perché quivi la postergazione non potrebbe operare, dal momento che essi, anche se intervenuti tardivi, si soddisfano secondo le loro cause di prelazione (art. 528, ult. comma, art. 566).

De jure condendo sarebbe però auspicabile una estensione della norma anche agli intervenuti tardivi privilegiati, destinati a farsi la parte del leone sul ricavo ed a guisa di sanzione per il ritardo.

La facoltà *ex art. 527 c.p.c.* dovrà essere esercitata nei confronti di tutti gli intervenuti tempestivi chirografari o potrà esserlo anche solo verso

taluni? È a ritenersi che essa sia esercitabile anche solo verso taluno⁽⁶⁾. Certo qui i rapporti tra il creditore, postergato e gli altri concorrenti, verso cui non è stata esercitata la predetta facoltà, sono destinati a complicarsi. Il creditore però dovrà essere postergato anche agli altri concorrenti alla pari col pignorante e non solo a lui medesimo.

Il discorso si fa invece particolarmente serio per quel che concerne i rapporti tra il creditore postergato e gli altri intervenuti, ma tardivi.

Cosa significa postergazione rispetto al precedente ed agli altri intervenuti tempestivi, non incorsi nella sanzione *ex art. 527, 2° comma*?

Significa che il creditore postergato viene, nella soddisfazione, dopo costoro ma prima dei tardivi od invece concorrerà alla pari coi tardivi? A me pare che sia a preferirsi la prima soluzione: egli per quanto veda preferirsi a lui medesimo il pignorante e gli altri tempestivi, resta però sempre nei confronti degli intervenuti tardivi, un tempestivo. E quindi si soddisferà con precedenza rispetto a questi ultimi.

Un problema delicato sorgerebbe se fossero a prendersi alla lettera gli artt. 500, 526, 564 c.p.c. Il creditore postergato «partecipa alla espropriazione e potrà provocare i singoli atti» od invece perderà anche codesta partecipazione? Questa è una ragione di più per non accogliere, come non accogliamo, la discriminazione tra partecipi e non partecipi alla espropriazione, per le considerazioni dianzi svolte.

Il maggior numero dei problemi si pone però nel caso che la estensione del pignoramento sia attuata.

Il discorso fatto a proposito del pignoramento successivo, per quel che riguarda la situazione degli intervenuti tardivi nella esecuzione in corso, è destinato a ripetersi.

È certamente un dato che il creditore può esercitare la facoltà *ex art. 527 c.p.c.* anche alla udienza di comparizione delle parti per disporre la vendita. La estensione avverrà dopo. Oltretutto il codice di rito non fissa un termine per la esecuzione della estensione del pignoramento (e questa è a mio avviso già una lacuna). Intanto potrà essere disposta la vendita all'incanto dei beni pignorati in origine.

Non mi pare dubbio che per i nuovi beni, colpiti in estensione, occorra una nuova udienza *ex art. 525, 2° e 3° comma* e quindi una nuova istanza di vendita. Quale è la situazione che si viene a creare per quegli intervenuti, che sono tardivi rispetto a quella già in corso, ma che potrebbero essere considerati tempestivi rispetto alla medesima, rispetto ai nuovi beni colpiti?

(6) ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 164.

A me sembra, non dissimilmente che per il pignoramento successivo, plausibile il concludere che essi debbano essere considerati tempestivi rispetto a tutta la procedura, che è per definizione unitaria. Andare di contrario avviso significa mettersi sulla strada di diversi riparti e di creditori in parte tempestivi ed in parte tardivi: il che contrasta con un minimo di esigenza unitaria.

Naturalmente il bisticcio ove si dovesse propendere per la soluzione contraria, si avrebbe se si dovessero prendere in considerazione gli artt. 500, 526, 564 codice di rito. Ed anche qui giova ripetere: dunque gli intervenuti partecipano e non partecipano contemporaneamente alla espropriazione e possono provocare singoli atti e non.

Ma una siffatta discriminazione non è stata da noi accolta ed il discorso viene superato.

Ed è un'argomento di più. È stato qui risposto, in via assorbente, anche al quesito affacciato da Andrioli e D'Onofrio^(?) per il caso che il pignorante riceva comunicazione degli atti di intervento, dopo la udienza, e quindi eserciti la facoltà *ex art. 527* posteriormente. La soluzione prospettata dall'Andrioli che la esecuzione proceda autonomamente per i nuovi beni, non mi pare accoglibile dal momento che contrasta colla norma che parla di «estensione di pignoramento» (postulando quindi la unità della esecuzione) e consentendo al pignorante di esercitare la facoltà anche alla udienza (ammettendo implicitamente la estensione dopo di essa).

Oltretutto il problema della posizione degli intervenuti dopo la udienza, ma prima della estensione, si porrebbe anche se si ricorresse all'accorgimento di rinviare la prima.

Si assumerà a base la prima udienza o quella di rinvio?

Le osservazioni prima fatte sarebbero egualmente riproponibili. La più spinosa delle questioni si agiterebbe, se invece della vendita fosse chiesta la assegnazione ed alla udienza si esercitasse il potere di indicare i beni da colpire.

È una questione che dovrà essere trattata a parte, per la sua complessità, e non è qui il luogo opportuno.

Sarebbe a questo punto a parlarsi del caso della anticipazione delle spese a favore del pignorante per la estensione.

La disciplina è estremamente lacunosa.

Chi ha anticipato le spese, come potrà rivalersi se il pignorante non estenda o dopo avere esteso non proponga domanda di vendita e lasci così perimere il pignoramento? Sarà il creditore, anticipante, legittimato ad

(?) ANDRIOLI, *op. cit.*, p. 162; D'ONOFRIO, *op. cit.*, p. 94.

avanzare domanda di vendita all'asta, pur non essendo munito di titolo esecutivo?

E per il caso che non sia stata ancora avanzata la domanda di vendita per il compendio, pignorato in origine (il caso è implicito nella facoltà di esercitare l'indicazione nei cinque giorni della comunicazione dell'intervento), potrà l'anticipante, data la negligenza del precedente, domandare l'asta di tutto il compendio? Sono tutti interrogativi, cui si dovrà rispondere *de jure condendo*. Certo la più grossa lacuna è prospettabile ex art. 629 codice di rito. Questa norma contempla la estinzione della esecuzione, a seguito di rinuncia, del pignorante e degli intervenuti muniti di titolo. Potranno costoro rinunciare, pregiudicando anche chi ha anticipato le spese per la estensione?

Un freno lo si rinverrà nell'ultimo comma dell'art. 629, occorrendo — a nostro avviso — la accettazione ex art. 306 degli intervenuti.

4. - *Pignoramento mobiliare unito a quello immobiliare e concorso dei creditori* (art. 556 c.p.c.).

La norma suppone che il creditore procedente pignori coll'immobile, anche i mobili che lo arredano. In tale caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'uno e gli altri, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale. Cosa significa questo? Hanno luogo due processi separati od un processo unico? Se i verbali sono depositati nella cancelleria del tribunale, significa che abbiamo un'unico giudice d'esecuzione: il tribunale. Indubbiamente dalla circostanza che l'ufficiale giudiziario debba formare atti separati per l'immobile e per i mobili, può arguirsi che le due esecuzioni si svolgono separatamente, pur davanti al medesimo giudice. Una tale soluzione però fa sorgere notevoli difficoltà: occorreranno più interventi o basterà uno solo, il quale automaticamente varrà anche per l'altra esecuzione?

In questo caso la posizione degli intervenuti sarà regolata dalle norme sul concorso nella esecuzione immobiliare o mobiliare? *Ex* art. 566 codice di rito, per esempio, il privilegiato tardivo, munito di titolo, può provocare atti espropriativi. La medesima norma non si rinviene per quella mobiliare.

La determinazione del momento che scrimina i tempestivi dai tardivi sarà data dalla udienza di comparizione per la esecuzione mobiliare od immobiliare? I medesimi intervenuti saranno tempestivi in una e tardivi per l'altra, agli effetti del soddisfacimento? E sarà esercitabile l'art. 527 codice di rito o no? Certamente se si propende, come riteniamo, per le due esecuzioni distinte e si richiedano coerentemente più atti di intervento da parte del medesimo creditore, buona parte dei problemi è destinata ad essere superata.

5. - *Creditori in surroga* (ex art. 511 c.p.c.).

Il precetto contempla che i creditori del creditore «avente diritto alla distribuzione» possono chiedere di essere a lui sostituiti.

A stare alla formula, sembra che i creditori del creditore debbano aspettare per surrogarsi che sia esaurita la fase espropriativa e cominci quella di distribuzione. Per avere diritto alla distribuzione, occorre che ci sia già il ricavo. A mio giudizio, una siffatta interpretazione è troppo restrittiva. Quale ragione può consigliare di rimandare di tanto un'intervento surrogatorio? Non ne vedo. L'art. 511 non fa che codificare l'azione surrogatoria nell'ambito del processo esecutivo. La sua funzione cautelare ne legittima l'esercizio anche prima.

E l'intervento ex art. 511 può manifestarsi anche se colui, cui ci si intende surrogare, non sia ancora intervenuto, ma possa intervenire. In questo senso per «creditore che ha diritto alla distribuzione» si deve intendere in senso lato ogni creditore che potrebbe partecipare alla distribuzione del ricavo e che ha un diritto non infondato: e cioè la surrogazione è condizionata alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito (art. 525 codice di rito).